



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

☒	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 03/12/2025 Nr. Prot. 13575
☒	Affissa all'Albo Pretorio il 03/12/2025

IMPOSTA DI SOGGIORNO ESERCIZIO 2026 - CONFERMA TARIFFE

Nr. Progr. **169**

Data **02/12/2025**

Seduta Nr. **60**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenza</i>
TURCO FRANCESCO	SINDACO	S
FRANZOSO MICHELE	VICESINDACO	S
FRASCELLA AGNESE	ASSESSORE	S
DEPASCALE FRANCESCO	ASSESSORE	S
ACQUAVIVA GIUSEPPA	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti</i> 5	<i>Totale Assenti</i> 0	

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. MEZZOLLA ANTONIO.

In qualità di SINDACO, il Sig. TURCO FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

IMPOSTA DI SOGGIORNO ESERCIZIO 2026 - CONFERMA TARIFFE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che disciplina l'istituzione, da parte dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

- l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che estende l'applicazione dell'Imposta di soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

- l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina sull'imposta di soggiorno;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che il Comune di Torricella con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n° 93 del 05/04/2023 è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e secondo quanto indicato nella Delibera di G.R. n. 1017/2015;

PRESO ATTO che non è stato emanato il regolamento previsto dal comma 3 del citato art. 4 del D.L. 23/2011, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2023, pubblicato ai sensi di legge, avente effetto dal primo giorno del mese di luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 4 del sopra citato Regolamento, denominato "Misura dell'imposta" con il quale, in sede di prima applicazione, è stata determinata la misura dell'imposta (Allegato A);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento, denominato "Interventi da finanziare" il gettito dell'Imposta è destinato a finanziare gli interventi di cui all'art. 4 del D. Lgs 23/2011 in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

CONSIDERATO che:

- come, stabilito con sentenza n. 653/2012 dal TAR Veneto, l'art. 4 del D. Lgs 23/2011 non richiede la preventiva individuazione degli interventi da finanziare con il gettito dell'Imposta, ferma restando la necessità di destinazione del gettito alle finalità previste dalla legge. Pertanto, l'individuazione degli interventi da finanziare in tutto o in parte, di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, ha funzione di preventiva dimostrazione, in sede di programmazione finanziaria, della compatibilità delle misure di imposta approvate con il valore totale delle spese finanziabili, ferma restando la possibilità di individuazione di fattispecie di spesa diverse;
- il T.A.R. Puglia, con la Sentenza n. 748/2012, ha ritenuto che le maggiori entrate derivanti dall'istituzione dell'Imposta non devono necessariamente corrispondere ad un incremento delle previsioni di spesa del Comune; *"il legislatore non impone, infatti, che il gettito derivante dall'imposizione del nuovo tributo venga destinato a "nuove spese", ma impone solo che esso venga utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo"*;
- il T.A.R. Lombardia, con la Sentenza n. 93/2013, ha ritenuto compatibile con la normativa la destinazione del gettito dell'Imposta al finanziamento dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo;
- il Consiglio di Stato – V Sezione – con la sentenza 15-23 novembre 2018, n. 6644 ha statuito che l'art. 4 del D.Lgs. 23/2011<< con formulazione ampia, destina l'entrata tributaria in questione al finanziamento di interventi «in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive»; ed inoltre «di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali»;

ed infine «dei relativi servizi pubblici locali». L'aggettivo «relativi» presente in quest'ultima espressione, laddove riferito ai beni culturali ed ambientali del comune impositore, può comunque essere inteso a tutti i servizi pubblici locali offerti da quest'ultimo alla collettività, quale ente pubblico a fini generali (cfr. per i comuni l'art. 13 del testo unico sugli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e nell'ambito della cui azione amministrativa l'imposta di soggiorno per i non residenti si giustifica – come sottolineato dal Tribunale – per via dell'aggravio di spesa per tali servizi derivanti dall'afflusso e dal soggiorno di popolazione non residente >>;

DATO ATTO che la presumibile entrata tributaria derivante dall'applicazione della tassa di soggiorno per l'anno 2026 è previsto nella misura di € 20.000,00;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, legalmente resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare le misure dell'imposta di soggiorno negli importi riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che le misure di imposta di cui al precedente punto 1) si applicano dall' 1 gennaio 2026 e che, in mancanza di delibere modificative approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno;
3. Di dare atto che il gettito annuale dell'Imposta di soggiorno è da intendersi destinato a finanziare, in tutto o in parte, gli interventi riepilogati nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. FRANCESCO TURCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/12/2025 al 18/12/2025 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 03/12/2025

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA COSI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione all'albo comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n. 13575 del 03/12/2025, è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

Addì 02/12/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANTONIO MEZZOLLA



COMUNE DI TORRICELLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **169** Data Delibera **02/12/2025**

OGGETTO

IMPOSTA DI SOGGIORNO ESERCIZIO 2026 - CONFERMA TARIFFE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 02/12/2025 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 02/12/2025 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE</i>

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che responsabile della presentazione della dichiarazione nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Torricella, anche in deroga al presente regolamento, può essere assolta dal soggetto cui è demandato il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento degli specifici obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nel comma 2 del presente articolo, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dal presente regolamento e le successive modifiche dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro l'anno, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Alberghi 5 stelle;
- Villaggi alberghi 5 stelle;
- Alberghi 4 stelle;
- Residenze turistico - alberghiere 4 stelle;
- Villaggi turistici 4 stelle;
- Villaggi alberghi 4 stelle.

L'imposta è pari a 1 euro al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:

- Villaggi turistici 3 stelle;
- Villaggi alberghi 3 stelle;
- Alberghi 3 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 3 stelle.
- Alberghi 2 stelle;
- Residenze turistico – alberghiere 2 stelle;
- Villaggi turistici 2 stelle;
- Alberghi 1 stella;
- Esercizi di affitta camere;
- Alloggi agriturismo;
- bed & breakfast;
- campeggi;
- Aree attrezzate per la sosta;
- case appartamenti vacanze;
- residenze turistiche e residence;
- case per ferie;

- case religiose per ospitalità;
 - ogni altra struttura turistico – ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie;
 - immobili destinati a locazioni brevi di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
3. E' esclusa l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti per gli ospiti istituzionali in occasione di manifestazioni e convegni organizzati dal comune di Torricella.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
- I residenti del Comune di Torricella;
 - I minori entro il dodicesimo anno di età;
 - I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea documentazione, ed i loro accompagnatori (per un massimo di numero due);
 - Coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - I soggetti che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale (per un massimo di numero due accompagnatori a paziente);
 - Gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, per un massimo di 2 autisti di pullman ed 1 accompagnatore ogni 20 partecipanti;
 - Gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia Statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento del servizio nel territorio comunale;
 - I dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
 - I partecipanti alle gite scolastiche, compresi gli accompagnatori e autisti.
 - Chi pernotta presso gli ostelli della Gioventù.
2. L'applicazione di tutte le esenzioni sopra elencate è subordinata all'esibizione al gestore di apposita autocertificazione resa ai sensi di legge o certificazione sanitaria attestante la presenza dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 3, deve provvedere trimestralmente al versamento dell'imposta di soggiorno a favore del Comune di Torricella nelle forme previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi del Comune di Torricella.
2. Il versamento va effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del "*pago PA*".
3. L'imposta dovrà essere versata trimestralmente, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del corrispettivo nelle locazioni brevi

Allegato “B”

SPESE ANNUALMENTE FINANZIATE, IN TUTTO O IN PARTE, CON IL GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Descrizione della spesa e riferimento al bilancio

Interventi in materia di turismo Programma 5.01 (Tit. 1)

- Servizi e trasferimenti correnti per iniziative turistiche e per promozione del territorio e del turismo (20%)
- Organizzazione e gestione della manifestazione storica della Sagra Medioevale (10%)
- Contributo alle associazioni culturali locali a sostegno dell'attività teatrale (15%)
- Formazione: studio delle lingue, legislazione, marketing e qualità dei servizi turistici (15%)
- Produzione di materiale turistico istituzionale: cataloghi, brochures, filmati- partecipazione a borse e fiere per il Turismo e altri strumenti di promozione di rilievo nazionale ed internazionale (22%)
- Attività di comunicazione e marketing territoriale (18%)